



# COMUNE DI AREZZO

Assessorato Urbanistica

Servizio Governo del Territorio

Regolamento  
Edilizio

2021



RE

## Regolamento Edilizio

**A3**

Disciplina per la promozione della  
qualità architettonica, sismica ed  
energetico ambientale



## INDICE

### Allegato A3

#### **DISCIPLINA PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ ARCHITETTONICA, SISMICA ED ENERGETICO AMBIENTALE**

- Art. 1 Obiettivi
- Art. 2 Campo di applicazione
- Art. 2 bis Accesso agli incentivi
- Art. 3 Sistema di valutazione
- Art. 4 Sistema di attribuzione dei punteggi
- Art. 5 Procedimento amministrativo
- Art. 6 Incentivi economici
- Art. 7 Incentivi a carattere edilizio-urbanistico
- Art. 8 Livelli di qualità architettonica ed energetico ambientale
- Art. 9 Attività di monitoraggio
- Art. 10 Sanzioni
- Art. 11 Norma transitoria e entrata in vigore

### Allegato A4

#### **SCHEDE TECNICHE DEI REQUISITI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ ARCHITETTONICA, SISMICA, ENERGETICA ED AMBIENTALE DEGLI EDIFICI**

##### **Area 1 : Risparmio di risorse**

- 1.1 Consumi energetici
- 1.2 Energia elettrica da fonti rinnovabili
- 1.3 Riduzione dei consumi e gestione delle acque
- 1.4 Riutilizzo di strutture esistenti e prevenzione del rischio sismico

##### **Area 2 : Qualità ambientale interna**

- 2.1 Illuminazione naturale
- 2.2 Riduzione dell'inquinamento acustico
- 2.3 Riduzione dell'inquinamento elettromagnetico
- 2.4 Qualità dell'aria

##### **Area 3 : Qualità urbanistica e ambientale**

- 3.1 Condizioni al contorno urbanistiche e ambientali
- 3.2 Sicurezza

LODE: Qualità architettonica, integrazione con il contesto e decoro degli spazi esterni.

### Allegato A5

#### **MODULO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI**

## **Art. 1 OBIETTIVI**

1. La presente disciplina regola l'applicazione di incentivi economici ed urbanistici alle trasformazioni edilizie del territorio comunale in attuazione ai principi generali (Titolo I, Capo I), delle disposizioni per la qualità degli insediamenti (Titolo IV, Capo II) e delle norme per l'edilizia sostenibile (Titolo VIII, Capo I) della L.R. n. 65 del 10/11/2014, "Norme per il governo del territorio", e del Regolamento di attuazione di cui al D.P.G.R. n. 2/R del 9/02/2007 "Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti", coerentemente con le Linee Guida per l'edilizia sostenibile in Toscana di cui al D.G.R.T. n. 322 del 28/02/05 D.G.R.T. n. 218 del 3/04/2006, nonché delle disposizioni per la promozione della qualità architettonica, energetico-ambientale e sismica del TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI del Regolamento Edilizio.

2. Gli interventi edilizi suscettibili di accesso agli incentivi, conformemente alla disciplina della L.R. 65/2014, dovranno avere i seguenti requisiti:

- essere progettati, realizzati e gestiti con una specifica attenzione alla qualità dell'edificio, alle prestazioni ambientali nonché alle interazioni con il contesto;
- minimizzare i consumi dell'energia e delle risorse ambientali e limitare gli impatti complessivi sull'ambiente e sul territorio;
- tutelare l'identità storico-culturale e morfotipologica degli insediamenti e favorire il mantenimento dei caratteri urbanistici ed edilizi storici legati alla tradizione locale;
- promuovere e sperimentare sistemi edilizi a costi contenuti in riferimento all'intero ciclo di vita dell'edificio, anche attraverso l'utilizzo di metodologie innovative o sperimentali;
- adottare scelte localizzative e soluzioni planimetriche degli organismi edilizi coerenti con l'assetto idrogeomorfologico e il microclima locale, tenendo conto dell'irraggiamento solare e dei venti dominanti, utilizzando la vegetazione per migliorare le condizioni ambientali.

3. Per il raggiungimento di tali obiettivi, la presente disciplina stabilisce:

- incentivi economici, mediante la riduzione degli oneri di urbanizzazione fino ad un massimo del 70%, a seconda dei livelli di risparmio energetico e di qualità eco-compatibile delle tecnologie costruttive utilizzate;
- incentivi edilizio-urbanistici, fino ad un massimo del 10% della SE in aggiunta a quella attribuita dagli strumenti urbanistici. Il valore percentuale è calcolato sulla SE degli edifici esistenti solo per gli interventi di ristrutturazione ricostruttiva, sostituzione edilizia.
- le certificazioni di qualità edilizia che integrano il titolo edilizio abilitativo e la certificazione di abitabilità/agibilità.

## **Art. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE**

La presente disciplina si applica, su richiesta dell'interessato, agli interventi di seguito elencati in ordine ai quali sono indicati gli specifici incentivi ammessi:

- nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, ristrutturazione edilizia ricostruttiva, addizione volumetrica nonché ampliamenti straordinari di edifici abitativi (LR 24/2009 Piano casa): incentivi economici ed urbanistici;
- ristrutturazione edilizia conservativa, restauro e risanamento conservativo, nonché interventi di recupero/rialzamento ai fini abitativi dei sottotetti (LR 5/2010): incentivi economici.

## **Art. 2 bis ACCESSO AGLI INCENTIVI**

1. Gli edifici con destinazione Du\_A residenziale, Du\_D turistico-ricettiva, Du\_E direzionale e di servizio, Du\_G agricola limitatamente alle abitazioni rurali hanno accesso agli incentivi economici ed incentivi edilizio-urbanistici.
2. Gli edifici con destinazione Du\_B industriale e artigianale, Du\_C commerciale al dettaglio, Du\_F commerciale all'ingrosso e depositi hanno accesso solo agli incentivi economici.

## **Art. 3 SISTEMA DI VALUTAZIONE**

1. La valutazione dei progetti e la loro rispondenza alle linee guida per l'edilizia sostenibile è effettuata sulla base delle schede allegate, elaborate in coerenza con le "Linee guida per l'edilizia sostenibile in Toscana" di cui alle D.G.R.T. n. 322 del 28/02/05 e n. 218 del 3/04/06, attraverso una verifica di tipo qualitativo-prestazionale.

2. Le schede, che individuano le prestazioni attese nonché lo specifico punteggio attribuibile, sono contenute nell'allegato A4 e si articolano in tre aree di valutazione:

Area 1 : Risparmio di risorse

Area 2 : Qualità edilizia e qualità ambientale

Area 3 : Qualità urbanistico ambientale

3. La valutazione dei progetti sugli edifici di cui all'art. 2 bis comma 1 fa riferimento alle seguenti schede:

Area 1 : Risparmio di risorse

SCHEDA 1.1 Consumi energetici

SCHEDA 1.2 Energia elettrica da fonti rinnovabili

SCHEDA 1.3 Riduzione consumi e gestione delle acque

SCHEDA 1.4 Riutilizzo di strutture esistenti e prevenzione del rischio sismico

Area 2 : Qualità edilizia e qualità ambientale

SCHEDA 2.1 Illuminazione naturale

SCHEDA 2.2 Riduzione dell'inquinamento acustico

SCHEDA 2.3 Riduzione dell'inquinamento elettromagnetico

SCHEDA 2.4 Qualità dell'aria

Area 3 : Qualità urbanistico ambientale

SCHEDA 3.1 Condizioni al contorno urbanistiche e ambientali

SCHEDA 3.2 Sicurezza

SCHEDA LODI: Qualità architettonica, integrazione con il contesto e decoro degli spazi esterni.

4. La valutazione dei progetti sugli edifici di cui all'art. 2 bis comma 2 fa riferimento alle seguenti schede:

Area 1 : Risparmio di risorse

SCHEDA 1.1 Energia elettrica da fonti rinnovabili

SCHEDA 1.2 Riduzione dei consumi e gestione delle acque

SCHEDA 1.3 Prevenzione dell'inquinamento

Area 2 : Qualità edilizia e qualità ambientale

SCHEDA 2.1 Qualità paesaggistica dell'intervento

SCHEDA 2.2 Qualità ambientale esterna all'edificio

SCHEDA 2.3 Qualità ambientale del costruito

SCHEDA 2.4 Qualità architettonica del costruito

Area 3 : Qualità urbanistico ambientale

SCHEDA 3.1 Condizioni al contorno urbanistiche e ambientali

Ogni scheda individua: l'area di valutazione, la categoria requisito, l'esigenza da soddisfare, l'indicatore di prestazione, il metodo di valutazione, le strategie di riferimento, la scala dei punteggi in base alle prestazioni e i documenti per la verifica nonché i riferimenti tecnici e normativi.

#### Art. 4

#### SISTEMA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

1. L'attribuzione dei punteggi è individuata dalla seguente scala dei valori riferibile a quella che deve considerarsi come pratica costruttiva corrente nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti:

Indica una prestazione fortemente inferiore allo standard industriale e alla pratica accettata. Rappresenta anche il punteggio attribuito ad un requisito nel caso in cui non sia stato verificato.	-2
Indica una prestazione inferiore allo standard industriale e alla pratica accettata.	-1
Indica la prestazione minima accettabile definita da leggi o regolamenti vigenti o, nel caso in cui non vi siano specifici regolamenti di riferimento, rappresenta la pratica comune utilizzata nel territorio.	0
Indica un moderato miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti ed alla pratica comune.	1
Indica un miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica comune.	2

Indica un significativo miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti ed alla pratica comune. E' da considerarsi come la pratica corrente migliore.	<b>3</b>
Indica un moderato incremento della pratica corrente migliore.	<b>4</b>
Indica una prestazione considerevolmente avanzata rispetto alla pratica corrente, di carattere sperimentale e dotata di prerogative di carattere scientifico.	<b>5</b>

Nelle schede, ogni prestazione qualitativa o quantitativa è identificata da un punteggio (da -2 a 5) correlato alle specifiche soluzioni progettuali, in funzione delle strategie di progetto adottate. Il risultato ottenuto per ciascuna scheda sarà oggetto di pesatura e contenuto nel modulo di calcolo dei punteggi (allegato A5).

Le schede tecniche di valutazione possono essere oggetto di aggiornamento a seguito di cambiamenti normativi o innovazioni tecnologiche. La variazione è approvata con delibera di Giunta Comunale.

2. Ogni progetto potrà accedere agli incentivi se raggiungerà un punteggio minimo di 1,80 calcolato attraverso l'apposito modulo di calcolo dei punteggi (allegato A5).

Mediante il medesimo modulo di calcolo viene attribuito in modo matematico il relativo incentivo economico ed edilizio-urbanistico se previsto.

2 bis. Per gli edifici aventi destinazione di cui all'art.2 bis comma 1, qualora il progetto raggiunga le prestazioni qualitative individuate nella categoria-requisito :*“Qualità architettonica, integrazione con il contesto e decoro degli spazi esterni”*, descritta nella SCHEDA LODE, sarà assegnato un incentivo economico aggiuntivo.

3. Il progettista autodetermina il punteggio da attribuire all'intervento ai fini del raggiungimento dell'incentivo economico ed edilizio-urbanistico mediante la compilazione delle schede tecniche di cui all'allegato A4 attribuendo un punteggio (da -2 a 5) in relazione alle specifiche soluzioni progettuali adottate. La somma dei voti di ciascuna scheda, oggetto di specifica pesatura secondo le percentuali attribuite ad essa nel modulo di calcolo dei punteggi (allegato A5), determinerà il punteggio finale da attribuire all'intervento e conseguentemente il raggiungimento dell'incentivo economico ed edilizio-urbanistico.

4. Il Comune valida i contenuti ed i risultati autodeterminati dal progettista per mezzo di apposita Commissione composta da n. 5 membri così individuati: n. 3 componenti la Commissione Comunale per il Paesaggio, il responsabile dell'Ufficio Edilizia o suo delegato, e il responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica o suo delegato.

Ai fini della validità dell'espressione del parere il numero minimo è fissato in tre membri, almeno due dei quali componenti della Commissione Comunale del Paesaggio. La Commissione si esprime a maggioranza; l'attribuzione della “LODE” deve essere espressa all'unanimità.

## ART. 5 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Ai fini dell'attivazione del procedimento di cui alla presente disciplina, l'interessato è tenuto a presentare, contestualmente alla domanda di permesso di costruire o al deposi-

to della SCIA o della CILA, la seguente documentazione:

- istanza di valutazione della qualità architettonica, sismica ed energetico ambientale redatta sul modello predisposto dal Comune ai fini dell'accesso agli incentivi;
- relazione descrittiva delle indagini conoscitive svolte sugli elementi ambientali e territoriali condizionanti le scelte progettuali;
- schede tecniche di cui all'allegato A4 riportanti l'attribuzione del punteggio autodeterminato, con gli eventuali documenti richiesti relativi agli specifici elementi progettuali;
- modulo di attribuzione del punteggio complessivo raggiunto di cui all'allegato A5.

La documentazione è sottoscritta da uno o più tecnici abilitati, il quale assevera la rispondenza del progetto ai requisiti qualitativi/quantitativi e ai livelli prestazionali riportati nelle Schede.

2. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione. Il procedimento può essere sospeso una sola volta entro 30 giorni dall'istanza in caso di carenza documentale; entro lo stesso termine sono richieste le integrazioni necessarie, che dovranno essere prodotte nel successivo termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, pena l'archiviazione del procedimento.

Il procedimento si conclude entro 60 giorni dall'istanza ovvero dal deposito del titolo abilitativo con il rilascio da parte del Comune dell'attestazione/validazione del punteggio raggiunto e degli incentivi economici e urbanistici riconosciuti.

3. Al termine dei lavori il professionista o i professionisti incaricati, unitamente all'attestazione di conformità di cui all'art. 149, comma 1 della L.R. 65/2014 (ove prevista), depositano la certificazione di conformità delle opere realizzate alle prestazioni indicate nelle specifiche schede, in relazione al risparmio di risorse, alla qualità edilizia e qualità ambientale interna e a quella urbanistico ambientale.

4. A garanzia dell'ottemperanza di quanto previsto dagli incentivi e dalle agevolazioni di cui alla L.R. 65/2014 e alla presente disciplina, in sede di ritiro del permesso di costruire ovvero di deposito della SCIA o della CILA, è prestata idonea garanzia fidejussoria con le modalità di cui al regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 23 del 22/02/2016, pari all'importo degli incentivi economici, incrementato degli interessi legali, calcolati per il successivo periodo di quattro anni.

Il vincolo delle garanzie previste a questo comma rimarrà fino all'avvenuto deposito delle certificazioni di cui al comma 3.

5. I presupposti che hanno determinato il riconoscimento degli incentivi economici e urbanistici devono essere mantenuti per il periodo di vigenza del Regolamento edilizio Allegato A3 *Disciplina per la promozione della qualità architettonica, sismica ed energetica ambientale*.

6. Per le varianti in corso d'opera il progettista valuta il livello di incidenza in relazione ai requisiti qualitativi/quantitativi e ai livelli prestazionali riportati nelle Schede e conseguentemente determina l'eventuale variazione del punteggio precedentemente raggiunto.

Il comune avvia un nuovo procedimento di attestazione/validazione del punteggio raggiunto e degli incentivi economici e urbanistici riconosciuti solo nel caso in cui la variazione di punteggio incida sull'incentivo precedentemente assegnato.

## **Art. 6 INCENTIVI ECONOMICI**

1. Al fine di incentivare gli interventi di edilizia sostenibile sono applicati incentivi economici mediante la riduzione degli oneri di urbanizzazione fino ad un massimo del 70% in relazione al punteggio conseguito in base alle schede tecniche di cui all'allegato A4 e al modulo di attribuzione del punteggio di cui all'allegato A5, nella seguente misura:

Edifici di cui all'art. 2 bis comma 1:

- riduzione pari al 20% per un punteggio maggiore o uguale a 1,80 e minore di 2,40;
- riduzione pari al 40% per un punteggio maggiore o uguale a 2,40 e minore di 2,90;
- riduzione pari al 55% per un punteggio maggiore o uguale a 2,90.

Edifici di cui all'art. 2 bis comma 2:

- riduzione pari al 20% per un punteggio maggiore o uguale a 1,30 e minore di 2,00;
- riduzione pari al 50% per un punteggio maggiore o uguale a 2,00 e minore di 2,50;
- riduzione pari al 70% per un punteggio maggiore o uguale a 2,50.

2. Esclusivamente per gli edifici di cui all'art. 2 bis comma 1 qualora il progetto raggiunga un risultato particolarmente positivo nell'ambito della *“Qualità architettonica, integrazione con il contesto e decoro degli spazi esterni”* di cui alla specifica scheda *“LODE”*, verrà assegnata un'ulteriore riduzione degli oneri di urbanizzazione pari al:

- 5 %, nel caso di un progetto organico efficiente e/o di un numero sufficiente di strategie volte al soddisfacimento dell'esigenza sopra citata;
- 15 %, nel caso di un progetto organico molto efficiente e/o di un numero elevato di strategie volte al soddisfacimento dell'esigenza sopra citata.

## **Art. 7 INCENTIVI A CARATTERE EDILIZIO-URBANISTICO (riservati agli edifici di cui all'art. 2 bis comma 1)**

1. Al fine di incentivare gli interventi di edilizia sostenibile agli edifici di cui all'art. 2 bis comma 1 sono applicati incentivi di carattere edilizio-urbanistico mediante un incremento fino al 10% della Superficie Edificabile (SE) ammessa dallo strumento urbanistico, per gli specifici interventi individuati al precedente art. 2: *“Campo di applicazione”*, in relazione al punteggio conseguito in base alle schede tecniche di cui all'allegato A4 e al modulo di attribuzione del punteggio di cui all'allegato A5, nella seguente misura:

- maggiorazione pari al 5% della SE per un punteggio maggiore o uguale a 1,80 e minore di 2,40;
- maggiorazione pari all'8% della SE per un punteggio maggiore o uguale a 2,40 e minore di 2,90;
- maggiorazione pari al 10% della SE per un punteggio maggiore o uguale a 2,90.

Nel caso di interventi edilizi sugli edifici esistenti, l'incentivo è applicato alla sommatoria della SE esistente, per quanto oggetto di trasformazione edilizia, con quella eventualmente oggetto di incremento.

**ART. 8**  
**LIVELLI DI QUALITÀ ARCHITETTONICA ED ENERGETICO-AMBIENTALE**

1. Il grado di qualità energetico ambientale raggiunta è articolato, per gli edifici di cui all'art. 2 bis comma 1, secondo i seguenti livelli:

	Incentivo economico	Incentivo edilizio-urbanistico
<b>Punteggio</b>  <i>conseguito in base al modulo di calcolo di cui all'allegato A5</i>	<i>nuova edificazione, sostituzione edilizia, ristrutturazione edilizia ricostruttiva, addizione volumetrica, ampliamenti straordinari (LR 24/09), ristrutturazione edilizia conservativa, restauro e risanamento conservativo, recupero/rialzamento dei sottotetti (LR 5/10)</i>	<i>nuova edificazione, sostituzione edilizia, ristrutturazione edilizia ricostruttiva, addizione volumetrica, ampliamenti straordinari (LR 24/09)</i>
<b>1,80 ≤ Punteggio &lt; 2,40</b> Buon livello di qualità architettonica ed energetico ambientale	Riduzione del 20% degli oneri di urbanizzazione	Maggiorazione del 5% della SE
<b>2,40 ≤ Punteggio &lt; 2,90</b> Elevato livello di qualità architettonica ed energetico ambientale	Riduzione del 40% degli oneri di urbanizzazione	Maggiorazione dell'8% della SE
<b>Punteggio ≥ 2,90</b> Eccellente livello di qualità architettonica ed energetico ambientale	Riduzione del 55% degli oneri di urbanizzazione	Maggiorazione del 10% della SE

Qualora il progetto raggiunga un risultato particolarmente positivo nel campo della “Qualità architettonica, integrazione con il contesto e decoro degli spazi esterni” è assegnata la “lode” consistente in un'ulteriore riduzione degli oneri di urbanizzazione pari al:

- 5 %, nel caso di un progetto organico efficiente e/o di un numero sufficiente di strategie volte al soddisfacimento dell'esigenza sopra citata;
- 15 %, nel caso di un progetto organico molto efficiente e/o di un numero elevato di strategie volte al soddisfacimento dell'esigenza sopra citata.

2. Il grado di qualità energetico ambientale raggiunta è articolato, per gli edifici di cui all'art. 2 bis comma 2, secondo i seguenti livelli:

Punteggio	Incentivo economico
<i>conseguito in base al modulo di calcolo di cui all'allegato A5</i>	<i>nuova edificazione, sostituzione edilizia, ristrutturazione edilizia ricostruttiva, addizione volumetrica, ristrutturazione edilizia conservativa, restauro e risanamento conservativo</i>
1,80 ≤ Punteggio < 2,40 Buon livello di qualità architettonica ed energetico ambientale	Riduzione del 20% degli oneri di urbanizzazione
2,40 ≤ Punteggio < 2,90 Elevato livello di qualità architettonica ed energetico ambientale	Riduzione del 50% degli oneri di urbanizzazione
Punteggio ≥ 2,90 Eccellente livello di qualità architettonica ed energetico ambientale	Riduzione del 70% degli oneri di urbanizzazione

La certificazione del professionista incaricato con cui è asseverata la conformità delle opere alle prestazioni indicate nelle specifiche schede, in tema di risparmio di risorse e qualità ambientale dovrà indicare il grado di qualità energetico ambientale raggiunta secondo i precedenti livelli e come di seguito indicato:

<input type="checkbox"/>	<i>BUON LIVELLO DI QUALITÀ ARCHITETTONICA ED ENERGETICO AMBIENTALE</i>	
<input type="checkbox"/>	<i>ELEVATO LIVELLO DI QUALITÀ ARCHITETTONICA ED ENERGETICO AMBIENTALE</i>	
<input type="checkbox"/>	<i>ECCELLENTE LIVELLO DI QUALITÀ ARCHITETTONICA ED ENERGETICO AMBIENTALE</i>	

#### **ART. 9 ATTIVITA' DI MONITORAGGIO**

1. Il comune effettua attività di monitoraggio degli interventi edilizi che hanno usufruito degli incentivi economici e/o edilizio-urbanistici al fine di verificare l'effettiva rispondenza delle opere alle previsioni progettuali in termini di requisiti e di livelli prestazionali attesi ai fini del contenimento dei consumi energetici e della qualità architettonica, sismica ed energetico ambientale.

2. La verifica è effettuata su tutti gli interventi realizzati, in relazione ad ogni specifica area di valutazione e ad ogni categoria di requisito. La valutazione delle prestazioni attese è effettuata secondo l'indicatore di riferimento individuato e sulla base della documentazione necessaria alla verifica come richiesto dalla specifica scheda.

3. Il monitoraggio degli interventi realizzati prevede l'invio all'Amministrazione Comunale, da parte del Direttore dei Lavori, di tutte le certificazioni relative ai materiali installati oltre che di un'asseverazione di conformità degli interventi rispetto alle soluzioni proposte in sede di valutazione.

#### **ART. 10 SANZIONI**

1. Qualora sia accertato il mancato raggiungimento dei livelli prestazionali che hanno determinato l'applicazione degli incentivi economici, di cui al precedente art. 6, il Comune recupera gli oneri dovuti maggiorati degli interessi legali mediante l'escussione

della polizza prestata e irroga una sanzione di importo pari alla metà degli incentivi riconosciuti.

2. Il mancato raggiungimento dei requisiti prestazionali che hanno consentito di accedere agli incentivi edilizi urbanistici di cui all'art. 7 costituisce difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA ed è soggetto alle sanzioni previste dalla L.R. n. 65/2014 e dal DPR 380/2001.

3. Qualora l'accertamento del mancato raggiungimento dei livelli prestazionali avvenga successivamente al deposito delle certificazioni di cui all'art. 5 comma 3, il professionista o i professionisti che hanno sottoscritto le certificazioni saranno deferiti ai rispettivi Ordini professionali ed alle Autorità competenti.

### **Art. 11 NORMA TRANSITORIA E ENTRATA IN VIGORE**

1. Le disposizioni del presente allegato al Regolamento Edilizio si applicano, su espressa richiesta dell'interessato, ai permessi di costruire non ancora rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente normativa e alle SCIA o CILA, depositate entro la stessa data, per le quali non sia intervenuta la comunicazione prevista dall'art. 147 comma 2 e comma 2 bis della L.R. 65/2014

2. La presente disciplina regolamentare entra in vigore contestualmente all'esecutività della delibera di approvazione da parte del consiglio comunale.